



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 22

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza comunale relativo al "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura"

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **09:00 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Luigi Coppola	Assessore	X (da remoto)	-
Simona Cresci	Assessore	X (da remoto)	-
Marco Vita	Assessore	X (da remoto)	-
Sabrina Nigro	Assessore	X (da remoto)	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	X (da remoto)	-
Carla Bezzini	Assessore	-	X

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 1

Partecipa il **Dott Emilio Ubaldino Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta si è svolta in forma mista ai sensi dell'art. 2 della "Disciplina delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza da remoto" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 06.04.2022, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
- l'art. 67 e 68 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
- la D.G.C. n. 52/2018 relativa alla composizione del Nucleo Tecnico Comunale.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)".

Premesso che:

- in data 11/08/2023, ns. prott. da n. 36299 a n. 36302 e da 36323 a n. 36326 del 2023, la Società Agricola IGF Srl presentava al Comune di Piombino l'istanza di avvio del procedimento in oggetto;
- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D. Lgs. 152/2006;
- il procedimento di VIA comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone";
- la Società proponente dichiarava in fase di istanza che *"il progetto è stato presentato nei Contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura, a valere sul fondo complementare, dal titolo "Progetto FIPAS-Filiera Italiana Per un'Acquacoltura Sostenibile" presentato il 28/11/2022 al MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) a valere sull'avviso n. 300946 del 6.7.2022 (D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022) -Prot. 611047 del 29/11/2022. Il presente progetto, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, si conforma, ai sensi dell'art. 8 comma 2bis del Dlgs 152/2006"*;
- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l'autorità competente è il Comune di Piombino;
- nei procedimenti di competenza comunale, l'Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- ai sensi dell'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a VIA è effettuata dal Comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;
- in data 21/08/2023, ns. prot. n. 37269/2023, veniva inviata alla Società la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- in data 22/08/2023 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale l'avviso, la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica contenente, tra gli altri elaborati, lo Studio di Impatto Ambientale con i relativi allegati, la Valutazione di Incidenza Ambientale e la sintesi non tecnica;
- nella medesima data veniva comunicato al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, alla Regione Toscana, al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'Autorità idrica Toscana, al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, alla Provincia di Livorno, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, alla Soprintendenza Speciale ABAP di Roma, alla Soprintendenza speciale per il PNRR, alla Società Parchi Val di Cornia, all'Azienda Servizi Ambientali (ASA) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche

ambientali dell'Ente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;

- in data 22/08/2023, ns. prott. n. da 37718 a 37722, veniva richiesto alla Regione Toscana di esprimere proprio parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;
- in data 29/08/2023, ns. prot. n. 38878/2023, la Soprintendenza Speciale ABAP di Roma comunicava che quanto richiesto nella nota del 22/08/2023 non è di competenza della stessa;
- in data 05/09/2023, ns. prott. n. 40294, n. 40295 e n. 40304, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data del 10/10/2023;
- in data 14/09/2023, ns. prot. n. 42208/2023, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, inviava il proprio parere;
- in data 21/09/2023, ns. prot. n. 43927/2023, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;
- in data 21/09/2023, ns. prot. n. 44130/2023, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- in data 22/09/2023, ns. prot. n. 43862/2023, perveniva il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- nelle date del 25/09/2023 e del 03/10/2023, ns. prott. n. 44130/2023, n.45720/2023, n.44269/2023 e 45723/2023, venivano inviati i pareri di cui ai punti precedenti al Proponente e ai membri del NTV;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico durante la fase di I consultazione;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- non sono pervenute controdeduzioni da parte del Proponente ai pareri pervenuti durante la prima fase di consultazione;
- in data 10/10/2023 si è riunito il Nucleo Tecnico di Valutazione sopra detto, conclusosi con la decisione di richiedere alla Società Proponente di integrare e chiarire la documentazione presentata con quanto richiesto dalle Amministrazioni ed enti coinvolti nei propri pareri di competenza;
- in data 10/10/2023, ns. prot. n. 47231, è stato trasmesso alla Società proponente il Verbale del NTV e la richiesta di integrazione;
- in data 23/10/2023, ns. prot. n. 50019, perveniva al Settore scrivente la richiesta da parte della Società Proponente di *“una proroga di 60 giorni per poter effettuare le analisi e i monitoraggi richiesti”*;
- in data 25/10/2023, ns. prott. n. 50401, 50410, 50413, 50414 e 50417 del 2023, è stata concessa, vista la richiesta motivata avanzata dalla Società, la sospensione dei termini di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, con l'indicazione che essa sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre il 29/12/2023;
- in data 04/12/2023, ns. prott. n. 58057, n. 5811, n. 58178 e 58179 del 2023, è pervenuta allo scrivente Settore la documentazione integrativa e la Società dichiarava che *“con il presente invio si intende conclusa la fase delle integrazioni e si resta in attesa di vostro riscontro”*;
- in data 05/12/2023, ns. prott. n. 58212 e seguenti, veniva comunicata ai medesimi Enti interessati nella prima fase di consultazione l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa presentata dalla Società e venivano richiesti i pareri di competenza;
- in data 07/12/2023, ns. prott. n. 58758, n. 58759 e n. 58760, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per il giorno 11/01/2024;
- in data 19/12/2023, ns. prot. n. 60875, perveniva il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno relativamente alle integrazioni;
- in data 20/12/2023, ns. prot. n. 61060, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto relativamente alle integrazioni;
- in data 27/12/2023, ns. prott. n. 61212, venivano inviati i pareri di cui ai punti precedenti ai membri del NTV;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico durante la fase di II consultazione;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- in data 08/01/2024, ns. prot. n. 1086, sono pervenute da parte della Società le loro controdeduzioni al parere di ARPAT sulle integrazioni;
- in data 09/01/2024, ns. prott. n. 1408/2024, venivano inviate le suddette controdeduzioni ai membri del NTV.
- in data 11/01/2024 si è riunito il Nucleo Tecnico di Valutazione sopra detto, conclusosi con la decisione di *“prendere atto di quanto pervenuto dalla Società proponente e dalle Amministrazioni ed Enti pubblici [...]”,* di *“rinviare le proprie valutazioni tecniche ai fini del provvedimento finale della Giunta Comunale alle*

eventuali controdeduzioni della Proponente [...]” e di “riunirsi per la prossima seduta il giorno 25 gennaio 2024, alle ore 10:00”;

- in data 10/01/2024, ns. prot. n. 1670/2024, perveniva il parere della Regione Toscana, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 73 quater di L.R.10/2010, relativamente alla VInCA;
- in data 12/01/2024, ns. prot. n. 1876, il suddetto parere della Regione Toscana veniva trasmesso alla Società proponente;
- nella medesima data di cui al punto precedente, il parere della Regione e il verbale del NTV sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- in data 15/01/2024, ns. prot. n. 2297, veniva inviato il parere della Regione Toscana e il verbale del precedente NTV ai membri del NTV stesso;
- la Società Proponente, in data 22/01/2024, con nota nostro prot. 3927, ha presentato delle controdeduzioni al parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana in materia di VincA.

Dato atto che il progetto presentato dal Proponente è stato precedentemente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15/03/2023 è stato deciso di sottoporlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 152/2006 richiama per la Valutazione di Impatto Ambientale i progetti compresi tra quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis, come quello in oggetto, negli articoli 23, 24 e 25, non facendo, invece, alcun richiamo ai suddetti progetti nell'art. 27-bis e che la Legge Regione Toscana n. 10/2010 non contiene riferimenti in merito ai progetti compresi tra quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

Dato atto che:

- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA” dispone al comma 7 che *“Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto”* e che *“Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis”*, ciò malgrado la procedura di cui agli articoli da 23 a 25, richiamati nella prima parte dell'art. 7-bis, comma 7, e quella dell'art. 27-bis, richiamato nella seconda parte dell'art 7-bis, comma 7, non siano affatto coincidenti, per modalità di svolgimento e tempistiche sostanzialmente diverse;
- l'articolo 45-bis della Legge Regione Toscana n. 10/2010 stabilisce che *“Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo [La Valutazione di Impatto Ambientale] nonché quelle di cui all'articolo 73 bis [...]”*;
- la Legge regionale Toscana n. 10/2010 disciplina la Valutazione di impatto ambientale, e quindi le procedure conseguenti al Titolo III -*“La valutazione di impatto ambientale”* (artt. da 39 a 68)- mentre il provvedimento autorizzatorio unico è disciplinato nel Titolo V, *“Disposizioni finali comuni”*, all'articolo 73 bis;
- l'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 *“Provvedimento unico in materia ambientale”* prevede, al comma 2, che *“E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedono, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo”*;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA” dispone, al primo comma, che la VIA è, a seconda dei casi, *“effettuata ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA” stabilisce al comma 8 che *“La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale [...]. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis”*;

- negli “Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, prodotti nell’ambito delle attività della Linea di Intervento LQS1 del Progetto CreIAMO PA dedicata alle Valutazioni Ambientali, VAS e VIA, di cui la Direzione per la Valutazioni Ambientali del MATTM è stata beneficiaria, viene sottolineato che *“l’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006, non può essere letto separatamente dall’art. 7 bis, D.lgs. 152/2006, che, disciplinando le competenze regionali in materia di VIA, prevede margini di azione – ancorché differenti rispetto al passato – certamente significativi in relazione alla disciplina del PAUR. È, infatti, ai sensi di tale articolo, e più precisamente, ai sensi del comma 8 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale”.*

Considerato che:

- il proponente nell’istanza presentata, di cui al prot. 36299 del 14/08/2023, richiedeva esclusivamente il rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale di cui all’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 50 e seguenti della L.R. 10/2010 relativamente al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl, ubicato in Loc. Vignarca n. 24, del Comune di Piombino;

- l’istanza derivava dagli esiti di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA concluso con la deliberazione di G.C. n. 56 del 15/03/2023 con la quale, a seguito del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana, la Giunta Comunale decideva di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l’endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale il predetto “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura”;

- il proponente nell’istanza formulata precisava che *“Il presente progetto è stato presentato nel Contratti di filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura, a valere sul fondo complementare, dal titolo “Progetto FIPAS - Filiera Italiana Per un’Acquacoltura Sostenibile” presentato il 28/11/2022 al MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) a valere sull’avviso n. 300946 del 6.7.2022 (D.D. prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022) - Prot. 611047 del 29/11/2022. Il presente progetto, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, si conforma, ai sensi dell’art. 8 comma 2bis del Dlgs 152/2006”;*

- l’avviso di procedura selettiva per l’ammissione al finanziamento del “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl prevede, al capitolo 10, rubricato “PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA” che *“per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale [...], il Progetto deve comprendere la relativa autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali”*, disponendo al successivo capitolo 12 “SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FILIERA” che *“L’efficacia del Contratto di filiera è, inoltre, condizionata alla effettiva esibizione al Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni”;*

- al capitolo 13 del predetto avviso, rubricato “AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI”, è inoltre prescritto che *“Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre del 2026”;*

- il proponente non ha allegato all’istanza presentata al Comune di Piombino prot. 36299 del 14/08/2023 la documentazione diretta al conseguimento dei titoli abilitativi ulteriori rispetto alla VIA né ha individuato, mediante apposito elenco, quali siano, in effetti rispetto al progetto stesso le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto medesimo, come invece richiesto dal comma 1 dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 in tema di “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

- nel documento “Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (già sopra richiamato), si evidenzia come *“sia onere del proponente quello di produrre non solo un’istanza ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 152/2006, bensì, di corredarla, altresì, della «documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,*

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto». [...]

Non vi è alcuna distinzione in relazione al livello di dettaglio progettuale, ciò poiché non si fa riferimento esclusivamente ai titoli che possono – almeno in parte – avere natura preventiva (come ontologicamente è la valutazione di impatto ambientale) e che riguardano l'abilitazione del proponente alla realizzazione del progetto, bensì anche i titoli che certamente hanno natura esecutiva, e che prevedono un livello di dettaglio progettuale più approfondito, quali i titoli necessari all'esercizio del progetto.

Quest'ultima circostanza crea una delle criticità al momento non riconosciuta come superabile anche nell'esame delle singole esperienze regionali.

Il punto di criticità, infatti, è rappresentato dalla oggettiva difficoltà sussistente riguardo le modalità di coordinamento del diverso dettaglio degli elaborati progettuali. Un'applicazione pedissequa della norma comporterebbe l'obbligo in capo al proponente di depositare, contestualmente, tanto un progetto avente un livello di elaborazione ancora preliminare – come ad esempio lo studio di fattibilità per la valutazione di impatto ambientale – quanto un progetto avente un livello di elaborazione particolarmente dettagliato, anche di livello esecutivo, come ad esempio in caso di nulla osta sismico.

Le conseguenze di siffatta applicazione sono immediatamente evidenti e i relativi effetti si producono sostanzialmente nei confronti del proponente. Quest'ultimo, infatti, si trova esposto al rischio di sostenere oneri progettuali particolarmente gravosi, qualora, ad esempio, a seguito dell'istruttoria riguardante la VIA, emerga la necessità di modifiche progettuali che potrebbero riflettersi anche sulle tavole progettuali più dettagliate prodotte per l'ottenimento di altri titoli, rendendole di fatto inservibili.

Ciò senza considerare che la natura perentoria dei termini – posta, oltretutto, proprio a tutela dei proponenti – potrebbe costituire un grosso ostacolo alla modifica di determinati progetti, soprattutto nel caso in cui la relativa necessità emerga solo all'esito dell'istruttoria di VIA”.

Fermo restando il principale obiettivo di tutela dell'ambiente, sulla base del non completo coordinamento tra i diversi articoli della normativa statale e tra la normativa statale e quella regionale, viste le criticità evidenziate nel documento “Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, tenuto conto che il Proponente ha presentato a finanziamento che rientra espressamente tra quelli di cui all'art 8, comma 2-bis, il NTV ha ritenuto di dar seguito, quanto meno in un primo momento, alla richiesta di VIA, con pubblicazione degli avvisi al pubblico per l'acquisizione delle osservazioni, riservando ad una fase successiva l'acquisizione della documentazione per il conseguimento dei titoli abilitativi ulteriori pur sempre nel quadro e nell'ambito della procedura di cui all'art. 27Bis. Tanto più in considerazione di quanto previsto dall'art. 73-bis della L.R.T. 10/2010 ove si legge “I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell'esito favorevole dell'istruttoria di VIAe ne integrano le conclusioni.”.

Dato atto che:

- ai sensi degli art. 23 e 24, del D.Lgs. 152/2006, l'istanza e la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web del Comune di Piombino ed è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territorialmente potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
- è stato pubblicato l'avviso con i termini ridotti (30 giorni), a garanzia della celerità dell'azione amministrativa anche in ossequio al dettato dell'art. 7bis del D.Lgs. 152/2006, primariamente in ragione del fatto che il progetto è espressamente compreso tra quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis;
- non sono pervenute osservazioni da parte della collettività all'esito di detto avviso, neppure tardivamente;
- sono stati trasmessi pareri e contributi tecnici dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, dall'ARPAT, dalla Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- i pareri/contributi pervenuti dalle indicate Amministrazioni sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Piombino;
- la Società Proponente è stata informata della pubblicazione dei suddetti pareri per eventuali controdeduzioni.

Dato, altresì, atto:

- delle richieste di integrazione riportate nel parere dell'ARPAT e nel parere obbligatorio e vincolante dalla Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- che, a seguito dell'esame della documentazione effettuato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e dell'allegato VII, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte si è reso necessario richiedere al Proponente l'integrazione della documentazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione;
- che, a seguito di richiesta motivata della Proponente, sono stati concessi 60 giorni di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
- della documentazione integrativa presentata dalla Proponente in risposta ai contributi tecnici istruttori/pareri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte;
- che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006, la documentazione integrativa è stata nuovamente pubblicata sul sito web del Comune di Piombino sempre con termini ridotti (15 giorni) in quanto il progetto è, come detto, espressamente compreso tra quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis, per la consultazione del pubblico;
- che, contestualmente, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti pubblici già interessati dalla prima comunicazione inviata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- non sono pervenute osservazioni da parte della collettività all'esito di detto avviso, neppure tardivamente;
- che sono pervenuti pareri e contributi tecnici dall'ARPAT, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- che i pareri/contributi pervenuti dalle Amministrazioni sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Piombino;
- che la Società Proponente è stata informata della pubblicazione dei suddetti pareri/contributi per eventuali controdeduzioni;
- che sono pervenute controdeduzioni da parte del Proponente al parere di ARPAT, immediatamente pubblicate sul sito web del Comune di Piombino;
- che in data 10/01/2024, ns. prot. n. 1670 dell'11/01/2024, la Regione Toscana, Settore VAS e VInCA, inviava il proprio parere obbligatorio e vincolante in merito al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- che il Nucleo Tecnico di Valutazione del Comune di Piombino riunitosi in data 11/01/2024 ha ritenuto per le motivazioni di cui al verbale della riunione, a cui si rimanda allegandolo alla presente, *“di rinviare le proprie valutazioni tecniche ai fini del provvedimento finale della Giunta Comunale alle eventuali controdeduzioni della Proponente, fermo restando il rispetto dei termini del procedimento come sopra individuati”* e ha stabilito di riunirsi nella data odierna;
- che il parere della Regione sopra detto e il verbale del NTV sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Piombino e inviati ai membri del NTV;
- che la Società Proponente è stata, comunque, puntualmente informata della trasmissione del parere Regionale in materia di VInCA;
- che la Società Proponente ha, quindi, presentato in data 23 gennaio 2024 specifiche controdeduzioni rispetto alle prescrizioni indicate nel parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana in materia di VincA.

Preso atto che il NTV ha tenuto conto, considerato e valutato:

- la documentazione complessivamente trasmessa dalla Proponente;
- i pareri e i contributi tecnici espressi dalle Amministrazioni ed enti coinvolti in merito alla documentazione pervenuta in fase di istanza e pubblicata sul sito web del Comune di Piombino;
- la documentazione integrativa presentata dalla Proponente in risposta ai pareri e ai contributi tecnici degli Enti sopra citati;
- i pareri e i contributi tecnici espressi dalle Amministrazioni ed enti coinvolti in merito alla documentazione integrativa presentata dalla Proponente e pubblicata sul sito web del Comune di Piombino;
- le controdeduzioni al parere di ARPAT pervenute dalla Proponente;
- l'ESITO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VincA) acquisito dal Settore regionale VAS e VInCA sui Siti della Rete Natura 2000: ZSC-ZPS IT5160010 “Padule Orti Bottagone”, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 73Quater della L.R.T. n. 10/2010 come espresso nel contributo istruttorio finale (Prot. n. 1670 del 11/01/2024)

- le osservazioni della Proponente al parere della Regione Toscana, Settore VAS e VIncA, in merito alla VIncA.

Tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dalla Proponente ed allo stato acquisita, nonché del quadro di disciplina applicabile per il rilascio della VIA nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale (artt. da 23 a 25 e art. 27bis D.Lgs. 152/2006 e artt. 39, 45bis e 73bis della L.R.T. 10/2010), il NTV ha ravvisato l'esigenza di convogliare nell'ambito di un'unica sede procedimentale, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 152/2006, l'acquisizione anche degli ulteriori titoli abilitativi per la realizzazione del progetto nonché di un confronto in contraddittorio con le Amministrazioni coinvolte mediante l'applicazione degli istituti di raccordo e di semplificazione di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990.

Considerato che il NTV ha tenuto conto di tutto quanto sopra premesso ed in particolare:

- di quanto affermato nel secondo parere di ARPAT, di seguito riportato, ove si legge che “[...] *si ritiene che per poter esprimere la valutazione richiesta il Gestore debba fornire la valutazione richiesta in relazione alle sorgenti di odori che possono essere presenti nello stabilimento. E' necessario pertanto fornire i seguenti elementi [...]*”;

- che le controdeduzioni del Proponente, pervenute in data 11 gennaio 2024, recano argomentazioni dirette a replicare alle perplessità manifestate da ARPAT a seguito ed alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal medesimo Proponente;

- che la procedura non consente un'ulteriore fase di interlocuzione, salva la possibilità di una valutazione ed esame da parte di ARPAT in sede di conferenza dei servizi affinché possa esprimere, in merito alle emissioni odorigene, la “*valutazione richiesta*”;

- ai sensi dell'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a VIA è effettuata dal Comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;

- la Regione, Settore VAS e VIncA, nel parere obbligatorio e vincolante di cui al punto precedente in merito alla Valutazione di Incidenza ambientale sul Sito della Rete Natura 2000: ZSC-ZPS IT5160010 “Padule Orti Bottagone” ha avuto modo di rilevare che “*è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

1. *Prevedere un allargamento dell'Area 3, come superficie destinata - come dichiarato dal proponente - alla compensazione della riduzione dei terreni liberi da infrastrutture, mediante la realizzazione di un progetto di mitigazione finalizzato al miglioramento naturalistico strutturale e funzionale del terreno, che si ritiene del tutto condivisibile; progetto che prevede in estrema sintesi di “creare una piccola zona umida temporanea” mantenendo intorno a questa una copertura erbacea;*

2. *Prevedere un'ulteriore area gestita in modo analogo all'Area 3 di cui al precedente punto 1, preferibilmente all'interno dell'Area Contigua, ossia mediante la realizzazione di un progetto di mitigazione finalizzato ad un ulteriore miglioramento naturalistico strutturale e funzionale del terreno, prevedendo in estrema sintesi la creazione di un'ulteriore piccola zona umida temporanea, mantenendo intorno a questa una copertura erbacea;*

3. *Le aree di cui ai due punti precedenti dovranno avere una superficie totale pari a quella delle aree sottratte alla funzione trofica e di ridotta funzionalità di connessione ecologica, così come indicato in premessa, ovvero di circa 40.000 mq e dovranno essere gestite per mantenerne nel tempo le caratteristiche; inoltre, al fine di verificare, controllare ed eventualmente adottare gli opportuni interventi correttivi, dovranno essere soggette ad un monitoraggio periodico di tipo idrologico (qualitativo e quantitativo), faunistico e vegetazionale; la cadenza del suddetto monitoraggio dovrà avere frequenza semestrale per i primi due anni e annuale per i successivi 5 anni;*

4. *Integrare il Piano di Monitoraggio presentato con campionamento ed analisi delle acque superficiali nel Padule Bottagone (a sud della Strada della Base Geodetica) e delle aree umide comprese tra il Fosso Vignarca e l'Area 1 quando allagate. Tale monitoraggio dovrà essere fatto stagionalmente (ogni tre mesi); il monitoraggio in ante operam, dovrà prevedere almeno un anno di monitoraggi (4 campagne); i parametri fisico chimici saranno quelli previsti dal Piano di Monitoraggio presentato per il punto P3 con l'aggiunta della determinazione dei cloruri.*

5. La progettazione dei pozzi dovrà necessariamente basarsi su preliminari prove di portata e su un approfondito studio del rapporto tra cuneo salino e falde idriche profonde, quest'ultimo basato anche su un'opportuna modellazione, inoltre dovrà tenere conto dell'influenza reciproca con i pozzi geotermici di presa e di resa; durante l'esercizio dei pozzi dovrà essere previsto con periodicità almeno trimestrale per il primo anno e successivamente semestrale, il monitoraggio della salinità nelle acque emunte.

6. I risultati di tutti i monitoraggi sopra prescritti dovranno essere raccolti in una relazione da inoltrare annualmente allo scrivente settore; qualora dai monitoraggi si evidenziassero anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate allo scrivente settore, ivi compresa l'individuazione di specie esotiche vive o morte nelle acque di scarico e/o la presenza di flora esotica nelle aree destinate al miglioramento naturalistico. Il Piano di monitoraggio dovrà prevedere anche le azioni che il Proponente attiverà tempestivamente e contestualmente alle comunicazioni di cui sopra in caso di anomalie; in base ai risultati dei monitoraggi lo scrivente Settore potrà comunque individuare interventi da adottare e/o stabilire diverse modalità di monitoraggio, incluse eventuali proroghe”;

- la Proponente nelle controdeduzioni, pervenute in data 23 gennaio 2024, al parere della Regione Toscana, Settore VAS e VIncA, in merito alla VIncA ha sviluppato considerazioni dirette a contestare l'attuabilità delle prescrizioni n. 2 e n. 3 della Regione Toscana di cui al punto precedente, poiché, ad avviso della Proponente, “[...] risultano, già a prima vista e a prescindere da vizi di carattere giuridico formale, di ardua attuazione (in quanto, tra l'altro, non direttamente dipendenti dalla volontà della scrivente) e di difficile comprensibilità [...]”;

- che, inoltre, la Proponente ha evidenziato le suddette criticità anche in termini di perplessità da sottoporre all'attenzione di Regione Toscana, nei termini che seguono: “per quale ragione una o più aziende dovrebbero cedere una porzione di 3 ettari del loro sedime industriale alla scrivente? A che prezzo?”; “per quale ragione un'azienda agricola intensiva dovrebbe essere interessata a incorporare una porzione di 3 ettari dalla propria area produttiva [...]? Anche in questo caso a che prezzo?”; “quanto tempo ha a disposizione IGF per procurare l'acquisto del terreno in questione?”; “qual'è la distanza massima dal luogo del Progetto di Riqualificazione che può essere considerata per la realizzazione delle Prescrizioni 2 e 3?”; a conclusione delle riportate perplessità, la Proponente adombra profili di illegittimità aggiungendo che si “rende comunque disponibile a discutere [...] a discutere eventuali ulteriori misure di compensazione che possono tuttavia essere realizzate senza la collaborazione di terzi”;

- l'Amministrazione comunale non ha, a tenore del suddetto articolo 73 quater della L.R.T. n. 10/2010, alcun potere di modifica del parere regionale sulla VIncA in quanto non solo obbligatorio, ma anche vincolante, né di intervenire sul contenuto delle contestate prescrizioni, sulla cui latitudine e pregnanza Regione Toscana potrà esprimersi all'esito di una valutazione delle criticità rilevate esclusivamente nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, anche secondo quanto indicato dagli “Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006” elaborati dal Ministero dell'Ambiente nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 73bis della L.R.T. 10/2010.

Tenuto conto che, per le motivazioni come sopra già rappresentate, il NTV ha ritenuto di:

- poter definire in senso favorevole l'esito dell'istruttoria svolta ai fini della VIA in termini di compatibilità ambientale per quanto di competenza del Comune di Piombino e fatto salvo quanto considerato in ordine alle perplessità e/o prescrizioni rispettivamente pervenute da ARPAT e da Regione Toscana emerse in sede di primo confronto procedimentale con le Amministrazioni coinvolte allo scopo di contribuire, nei limiti di quanto consentito dalla disciplina di riferimento, al perseguimento dell'interesse pubblico in concreto che, per l'Amministrazione comunale, comprende l'assentibilità di un intervento volto a promuovere l'esercizio dell'itticoltura anche mediante strutture più adeguate pur sempre nel rispetto della tutela dell'ambiente;

- fermo quanto precede, ha ritenuto comunque necessario che l'esito favorevole dell'istruttoria di competenza svolta confluisca nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, diretto *prima facie* al superamento delle criticità da ultimo rilevate ed emerse per il conseguimento della VIA da parte della Proponente e, poi, in un secondo momento, al rilascio dei titoli abilitativi ulteriori rispetto alla VIA, da inserire con essa nel Provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione del progetto presentato dalla Proponente.

Preso atto che il NTV ha:

- definito per quanto di competenza in senso favorevole l'esito dell'istruttoria svolta ai fini della VIA in termini di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate per tutti gli aspetti ambientali tranne che per l'impatto odorigeno e la VInCA;

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. in merito alla componente Atmosfera

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

a) durante la fase di cantiere la Proponente deve rispettare le misure da essa indicate nel SIA e di seguito riportate:

- l'umidificazione preventiva delle aree e dei terreni di scavo per ridurre la produzione ed il sollevamento di polveri nella fase di movimentazione;
- la pianificazione adeguata delle fasi, degli orari di lavoro e di movimentazione dei materiali, ad esempio individuando i percorsi di accesso all'area di cantiere a minore impatto, riducendo i transiti nelle fasce orarie di picco del traffico ordinario ed evitando il più possibile il transito attraverso i centri abitati residenziali; ottimizzare i viaggi dei mezzi pesanti verso i diversi siti di approvvigionamento e smaltimento prevedendo, per quanto possibile, una minimizzazione dei viaggi di rientro/uscita a vuoto;
- organizzare adeguatamente le operazioni di carico e scarico dei mezzi all'interno del cantiere, in modo da minimizzare i tempi di attesa dei veicoli;
- il lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere l'utilizzo di cassoni chiusi, ossia coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
- l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere;
- devono essere effettuate operazioni di bagnatura delle piste di cantiere, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni operative e meteorologiche al fine di garantire un tasso ottimale di umidità del terreno;
- i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, dovranno essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione dovranno essere protetti mediante coperture, quali teli e stuoie;
- dovrà essere limitata la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area del cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 20/30 km/h);
- lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovrà essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi;
- nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere sospese;
- dovranno essere preventivamente umidificate le opere soggette a demolizione e/o rimozione negli interventi di demolizioni e smantellamenti;

b) durante la fase di cantiere la Proponente dovrà, altresì, rispettare le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018) e suoi successivi aggiornamenti e integrazioni;

c) al fine di ridurre l'inquinamento luminoso la Proponente:

- non deve disperdere il fascio luminoso al di fuori delle aree a cui esso è funzionalmente dedicato;
- deve adottare sorgenti/apparecchi/impianti che rispettano la legge o la direttiva applicativa europea;
- gli apparecchi devono essere orientati verso il basso, ossia sotto la linea dell'orizzonte
- deve rispettare quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, della L.R.T. n. 39 del 2005 ossia: *"[...]è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo[...]"*

2. in merito alla componente ambiente idrico

a) acque superficiali e sotterranee

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

deve essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

b) Scarichi idrici

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

- i punti di prelievo delle acque di scarico da monitorare devono essere almeno 3 individuati dalla Cartografia che segue redatta dalla Proponente nella documentazione integrativa e di contraddittorio:



- i punti di prelievo devono essere mantenuti in modo da garantire l'accessibilità e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- per i punti P1 e P2 (Refluo Civile) i parametri da monitorare con frequenza annuale sono almeno:

Parametri da determinare	Metodo
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
CONDUCIBILITA'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Indice di SAR*	CALCOLO
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)*	APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P)*	APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003
AZOTO TOTALE*	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
AZOTO AMMONIACALE (ione ammonio)*	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
CLORURO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
CALCIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
MAGNESIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
SODIO	APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
TENSIOATTIVI TOTALI*	MI 07 Rev.1 2016
Conta di ESCHERICHIA COLI	APAT CNR IRSA 7030D Man 29 2003
Ricerca di SALMONELLA SPP*	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080A1 Man 29 2003

- per il punto P3, refluo industriali (reflugo di processo, cioè allevamento e lavareti) i parametri da monitorare con frequenza annuale sono almeno:

Parametri da determinare	Metodo
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
CONDUCIBILITA'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)*	APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003
AZOTO TOTALE*	da calcolo
AZOTO NITRICO (come N)*	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003
AZOTO NITROSO (come N)*	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
AZOTO KJELDAHL*	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003
AZOTO AMMONIACALE (ione ammonio)*	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P)*	APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003
SAGGIO TOSSICITA' ACUTA (Artemia sp.)*	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003
Metalli pesanti	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+ APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

- i punti da monitorare e i parametri da analizzare di cui ai punti precedenti devono essere recepiti nel Piano di Monitoraggio aggiornato;
- devono essere rispettate tutte delle normative di settore e le autorizzazioni necessarie per gli scarichi e il riutilizzo, comprese le eventuali modifiche e integrazioni;
- c) con riferimento agli aspetti impiantistici riconducibili alla presenza di una pompa di calore di tipo geotermico:
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

i) le attività di perforazione devono essere effettuate le opportune verifiche tecniche e attuate le norme di buona pratica a tutela della falda da possibili contaminazioni;

ii) le attività di cantiere devono avvenire sotto un attento controllo da parte della Direzione Lavori;

iii) ad ultimazione dei lavori, la corretta esecuzione dei pozzi a progetto deve essere certificata e monitorata attraverso:

- la Ditta incaricata della realizzazione dei pozzi dovrà comunicare, con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima del loro inizio, le date di esecuzione delle perforazioni dei pozzi all'Ente territorialmente competente e al Dipartimento ARPAT Piombino Elba;
- al fine di ridurre il pericolo di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione dovrà essere impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili;
- ad opere ultimate riteniamo opportuno che sia trasmesso, al Dipartimento ARPAT Piombino Elba:
 - la sezione quotata, "as build", dei pozzi realizzati, completa della stratigrafia del suolo rinvenuto e della presenza di acqua riscontrata in fase di perforazione, indicazione degli additivi impiegati in funzione della profondità di perforazione, e dell'eventuale profilo termometrico misurato;
 - caratterizzazione chimico fisica delle acque di falda riscontrate, in particolare in relazione alla sua temperatura;
- i fanghi di perforazione dovranno essere gestiti come rifiuto, nel rispetto della normativa specifica di settore;

3. in merito alla componente paesaggio

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte al Comune di Piombino)

a) nelle fasce verdi perimetrali dovranno prevalere essenze arboree ad alto fusto tipiche dei luoghi intervallate da vegetazione arbustive sempre di tipo autoctono;

b) le opere di sistemazione degli spazi esterni, compresa la viabilità di scorrimento interna, non dovranno comportare aumento dell'impermeabilizzazione dei suoli e dovranno essere realizzate con tecniche e materiali ecocompatibili e scelte cromatiche delle finiture improntate al mantenimento, per quanto possibile, della naturalità dei luoghi;

4. in merito alla componente salute pubblica

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT/ASL)

a) la gestione degli animali morti deve essere effettuata nel rispetto della normativa di settore e dei rifiuti;

b) l'attività trasporto dei mangimi e delle sostanze pericolose devono rispettare la normativa vigente;

c) nelle aree in cui è prevista l'irrigazione dovranno essere realizzati accorgimenti tali da evitare l'ingerimento dell'acqua da parte delle persone;

5. in merito all'impatto acustico

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

a) considerato che, in base alle valutazioni riportate nella documentazione, emerge il rischio di superamento dei limiti di PCCA nel periodo diurno presso alcuni ricettori esaminati durante le operazioni di cantiere più impattanti, se necessario, il proponente dovrà presentare al Comune, prima dell'avvio delle operazioni di cantiere, nei tempi e con le modalità previsti dal corrispondente Regolamento comunale, apposita richiesta di deroga ai sensi del Capo IV del DPGR n.2/R/2014 eventualmente corredata con la relazione tecnica di cui all'Allegato 4 allo stesso DPGR. La relazione dovrà contenere, tra le altre cose: l'indicazione dei periodi e delle fasi di cantiere in cui si prevede il superamento dei limiti di legge; la proposta di eventuali limiti in deroga a quelli esistenti; il dettaglio delle misure di contenimento dell'impatto acustico che riguardano l'organizzazione del lavoro nel cantiere, l'utilizzo di macchinari ed impianti di minima rumorosità intrinseca e l'analisi dei comportamenti delle maestranze per evitare rumori inutili; la descrizione, il dimensionamento e l'efficacia prevista di eventuali interventi di mitigazione;

b) durante la fase di realizzazione delle nuove fondazioni dei capannoni dovranno essere poste in atto le azioni di mitigazione descritte nel SIA, al par. 13.1.1.1 relativamente al contenimento delle emissioni in atmosfera;

c) durante il funzionamento a regime delle sorgenti interne a tutti gli edifici previsti, gli infissi delle strutture contenenti le sorgenti dovranno essere mantenuti chiusi nelle normali condizioni di esercizio;

d) dovrà essere prevista una specifica indagine strumentale post-operam di verifica del rispetto dei limiti di legge presso i ricettori più prossimi all'impianto. In particolare, dovranno essere indicate in dettaglio tutte le sorgenti attive durante le verifiche e il corrispondente regime di funzionamento. I risultati delle valutazioni,

da dettagliare in apposita relazione da inviare tempestivamente agli enti competenti, dovranno essere accompagnati dalla corrispondente stima dell'incertezza eseguita secondo le pertinenti norme tecniche. In caso di superamento di un limite di legge, dovranno essere descritte e dettagliate le azioni di mitigazione che saranno tempestivamente poste in atto per garantire il rispetto del limite.

6. in merito alla componente terre e rocce da scavo

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)

La Proponente deve rispettare gli obblighi e le indicazioni contenute nel DPR 120/2017 e in particolare in relazione alla necessità di caratterizzare preliminarmente il terreno scavato qualora fossero previste eventuali movimentazioni interne o esterne al sito, nonché all'eventuale necessità di produrre il Piano di Utilizzo, qualora i quantitativi in gioco fossero superiori a 6000 m³;

7. il Piano di Monitoraggio deve essere aggiornato con tutte le prescrizioni sopra riportate riguardanti il monitoraggio.

8. la Proponente deve rispettare tutte le forme di mitigazione, gli impegni e le condizioni per ridurre gli impatti dichiarati nel SIA, nella documentazione allegata all'istanza e nella documentazione integrativa.

Inoltre, il NTV:

- in merito ad impatto odorigeno e VIncA, alla luce dei rilievi sopra espressi, ha disposto di rimettere l'esame e la valutazione delle controdeduzioni della Proponente alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art 27-bis, rivolta all'adozione del provvedimento di VIA ed all'acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto nei termini di cui nelle suddette premesse ;
- ha invitato la Giunta Comunale ad esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale riprendendo quanto proposto dal NTV, per quanto di competenza del Comune di Piombino;
- ha trasmesso alla Giunta Comunale tutta la documentazione relativa al presente procedimento di Valutazione Ambientale per lo svolgimento delle ulteriori fasi necessarie di cui all'art. 27-bis rivolte all'acquisizione dei titoli abilitativi e all'emanazione del provvedimento di valutazione ambientale.

Ritenuto di condividere le valutazioni tecniche di competenza del NTV dell'Amministrazione, riunitosi in data 25 gennaio 2024, come sopra integralmente riportate.

Con voti unanimi e palesi e con votazione separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente deliberazione resa necessaria per garantire di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del procedimento;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e nel verbale del NTV dell'Amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamate come parte sostanziale:

- 1) di esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nel verbale del NTV per tutti gli aspetti ambientali tranne che per l'impatto odorigeno e la VIncA;
- 2) in merito a queste due componenti, impatto odorigeno e VIncA, alla luce dei rilievi espressi nel verbale del NTV, di rimettere l'esame e la valutazione delle controdeduzioni della Proponente alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 27-bis, rivolta all'adozione del provvedimento di VIA ed all'acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto;
- 3) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore Politiche ambientali e demanio del Comune di Piombino. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 4) di individuare il Settore Politiche ambientali e demanio per la definizione della procedura di cui all'art. 27Bis;
- 5) di inviare copia del presente atto e del verbale del NTV a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ossia:
 - Ministero della Transizione Ecologica – PEC: MITE@pec.mite.gov.it;
 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – PEC: urp@pec.politicheagricole.gov.it;
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria – PEC: adbarno@postacert.toscana.it;

- Regione Toscana – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT – PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest – PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
 - Autorità idrica Toscana – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it;
 - Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – PEC: cb5@pec.cb.toscanacosta.it;
 - Provincia di Livorno – PEC: provincia.livorno@postacert.toscana.it;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno – PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it;
 - Soprintendenza speciale per il PNRR – PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it;
 - Società Parchi Val di Cornia – PEC: parchivaldicornia@pcert.postecert.it;
 - Azienda Servizi Ambientali (ASA) – PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it;
 - Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Settore Politiche ambientali e demanio dell'Ente;
- 6) di trasmettere la presente delibera e il verbale del NTV al proponente;
- 7) che la presente delibera sia pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs 152/2006;
- 8) di dare atto che presso il Settore Politiche Ambientali e Demanio del Comune di Piombino è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 9) di conferire alla presente deliberazione **l'immediata eseguibilità** per le motivazioni indicate nel preambolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.